

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

MODALITA' DI GESTIONE DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI ex art. 183, c. 1, lett. bb) d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente)

La parola "ALTERNATIVA" sancita dalla norma

In merito alla corretta interpretazione delle parole "i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti: trimestrale o annuale".

Il Tribunale di Belluno ha accolto favorevolmente la tesi qui sotto riportata:

1. Occorre anzitutto precisare che, dalla lettura della normativa ambientale in vigore, non emerge alcun obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità Amministrativa competente (i.e. la Provincia) della modalità di gestione dei rifiuti depositati in via temporanea ex art. 183, c. 1, lett. bb) cod. amb., criterio volumetrico/criterio temporale.

Conferma dell'assenza di un siffatto obbligo all'interno del nostro ordinamento giuridico, si rinviene pure alla luce della ricostruzione delle novelle legislative che, a partire dalla fine degli anni '90, hanno interessato l'istituto del deposito temporaneo di rifiuti.

Al riguardo, eminente dottrina ha rimarcato come "l'istituto del deposito temporaneo è stato introdotto ex novo nel nostro ordinamento dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e modificato, ripetutamente, prima con il d.lgs. 389/1997 (cd. Ronchi bis) - con cui è stato eliminato il preesistente obbligo di comunicazione alla Provincia, competente per i controlli - e, successivamente, con l'entrata in vigore del Codice del 2006".

Conclusione, questa, condivisa pure da un altro importante esperto della normativa ambientale italiana, il quale segnala come "nell'ambito della riforma operata dal D.Lvo 4/2008 era stato inizialmente ipotizzato di indicare in maniera obbligatoria - all'atto di registrazione del rifiuto - l'opzione scelta (criterio volumetrico o criterio temporale); ma quest'ipotesi iniziale non è stata riconfermata, sicché ad oggi bisogna necessariamente indicare nel registro di C/S la quantità e la tipologia di rifiuti in

deposito temporaneo, ma non la modalità di gestione... la scelta, del resto, può essere effettuata in qualsiasi momento” .

Coerentemente con tale conclusione, occorre notare come, al fine di vagliare la corretta gestione di un deposito temporaneo di rifiuti, la giurisprudenza non si basi su alcuna preventiva eventuale scelta gestionale dell'operatore, né ritenga obbligatoria la comunicazione di siffatta scelta all'Autorità Amministrativa, risultando -al contrario- necessario analizzare le concrete modalità gestionali dei rifiuti attuate dalla società al momento della verifica da parte degli organi competenti (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 13 Aprile 2012, n. 18988).

Sicché, alla luce di quanto sopra rappresentato, si deve ragionevolmente concludere nel senso della non obbligatorietà di una preventiva comunicazione alla Provincia della modalità di gestione dei rifiuti depositati in via temporanea.

2. Quanto, poi, alla corretta interpretazione delle modalità gestionali previste dall'art. 183, c. 1, lett. bb) cod. amb. Si osservi quanto segue.

2.1. Il criterio cd. temporale di cui al punto 2) di siffatto articolo, deve essere interpretato nel senso che (nel rispetto, ben inteso, delle altre condizioni fissate dalla norma) l'operatore può depositare una quantità illimitata di rifiuti, purché tali rifiuti siano avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento entro tre mesi. Ossia, ricondurre il volume dei rifiuti entro i limiti dei 30 m³ nell'arco dei tre mesi dal loro carico e comunque rispettare il limite annuo per il deposito.

Nulla vieta poi che l'avvio a smaltimento/recupero avvenga prima dei tre mesi, e anche più volte durante il periodo, come lascia intendere l'utilizzo dell'avverbio “almeno” (“... con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito”).

2.2. La seconda modalità gestionale è invece incentrata attorno a un limite quantitativo, a cui si aggiunge un limite temporale. Si deve procedere allo smaltimento/recupero “quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi”. “In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”.

L'operatore economico deve dunque portare a smaltimento/recupero i rifiuti depositati qualora si ecceda il limite massimo di 30 m³, di cui 10 m³ di rifiuti pericolosi così da non creare giacenze che esorbitino dal limite fissato.

Orbene, come previsto dallo stesso art. 183, c. 1, lett. bb), punto 3., il deposito temporaneo deve essere effettuato per “categorie omogenee” di rifiuto. Al riguardo, ad avviso della più recente giurisprudenza in tema di deposito temporaneo, “le «categorie»... non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi)..., ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sì che anche l'«omogeneità» delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini” (Cass. Pen., Sez. III, 10 Febbraio 2015, n. 11492).

Sicché, pure in considerazione dell'obbligo di depositare e avviare a smaltimento i rifiuti per “categorie omogenee” di appartenenza, si deve concludere nel senso di ritenere che, qualora la Società opti per la modalità gestionale in esame, deve portare a

smaltimento/recupero tutti quei rifiuti “omogenei” che comportino un superamento della soglia limite di 20 m³ di rifiuti non pericolosi e di 10 m³ di rifiuti pericolosi, ammessa al deposito temporaneo fino ad un anno.

Per rimanere entro i limiti della soglia, qualora risulti necessario, la Società dovrà procedere a più avvii a recupero/smaltimento nel corso dello stesso anno.

La massa di rifiuti “omogenei”, identificati con medesimo codice CER, che non determina un superamento del limite di 30 m³ (di cui 10 m³ di rifiuti pericolosi), dovrà comunque essere avviata a smaltimento nel limite temporale di un anno dal suo deposito.

Ulteriore valutazione sul disposto normativo riguardante il c.d. “deposito temporaneo”, può essere ricondotta all’impianto sanzionatorio dell’art. 256 D.lvo 152/2006.

Il deposito temporaneo, (considerato quale situazione eccezionale nella modalità di gestione dei rifiuti rispetto alle ipotesi tipizzate e specificamente sancite, quali il deposito incontrollato, il deposito preliminare, la discarica, l’abbandono di rifiuti, che risultando puntualmente normati e, quindi, oggetto di specifica sanzione) in quanto ipotesi derivata, deve essere puntualmente accertato come tale in fase di valutazione e controllo.

La giurisprudenza, (Cass. Pen. Sez. III, 08 Maggio 2012, n. 16988) ha ribadito che la condotta, ai fini della sua esclusione dalla fattispecie di deposito temporaneo a favore di altra ipotesi sanzionabile (per es. deposito incontrollato), deve essere accertata sia per la violazione del rispetto dei limiti quantitativi sia per la violazione dei limiti temporali.

Da tale statuizione si può dedurre che la mancanza di accertamento volto a rilevare che entrambe gli elementi (volumetrico e temporale) sono stati violati, impedirebbe l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 256 d.lvo 152/2006.

Infatti il precetto sanziona “.. la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ..”. La fattispecie sanzionatoria, non contemplando l’ipotesi di deposito temporaneo, potrà essere applicata solamente per quei casi in cui sia incontestabile l’accertamento puntuale di entrambi gli elementi costitutivi del reato quali la sussistenza della violazione del limite temporale e del limite volumetrico. Ciò potrebbe concretizzare, per esempio, il deposito incontrollato o l’abbandono di rifiuti oppure, decorso il periodo dell’anno quale limite temporale massimo per il deposito unitamente alla mancanza del criterio di omogeneità dei rifiuti raggruppati, la discarica abusiva.

Pertanto, sussistendo almeno uno dei due requisiti richiesti dalla norma non si potrebbe ricondurre l’azione ad alcuna delle ipotesi previste nel precetto dell’art. 256 citato. Ciò in linea con la valutazione che l’applicabilità della sanzione per l’insussistenza del c.d. deposito temporaneo, è ravvisabile quando sussista il mancato rispetto degli elementi che lo costituiscono, (limite volumetrico e limite temporale).

Infatti, il mancato rispetto dei limiti non viene sanzionato in quanto tale (è vietato perché idoneo a generare una delle differenti ipotesi suddette e richiamate nell’art. 256 D.lvo 152/2006 per le quali è necessaria specifica autorizzazione). La sanzione, quindi

non va a colpire il mancato rispetto dei limiti temporali o quantitativi fine a se stessi, ma punisce la differente ipotesi che viene a generarsi per effetto dell'inosservanza di tali limiti. Da ciò la necessità di un puntuale accertamento che definisca e qualifichi il fatto-reato da sottoporre a sanzione.

Quindi, la gestione di un deposito temporaneo che rispetti il limite trimestrale sulle quantità complessivamente stoccate (limite volumetrico) e rispetti, anche indirettamente, il limite annuo (limite temporale) sul deposito delle varie matrici stoccate, non potrà generare ipotesi sanzionate dalla normativa ambientale.